

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 07/06/2023

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI DI Caltanissetta

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 20 bis – Sicilia mediante ordinativo di fornitura nell’ambito del lotto n. 1 per la Regione Sicilia, aggiudicato alla società Enel energia SPA - CIG derivato: Z2B3B7BD54

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell’art.27 bis del citato decreto legislativo n.165/2001 ed in particolare gli articoli 7,12, 14, 16,18 e 20;

VISTO il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI”, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 17 dicembre 2013, ai sensi dell’art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 14 dicembre 2016,

VISTO l’art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’ACI il quale stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all’art.12 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T) 2020–2022, redatto ai sensi dell’art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190;

VISTA la determinazione n. 388 del 23/12/2022 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l’esercizio 2023, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali sono delegati ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l’acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all’autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell’importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il codice di comportamento dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 Febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 Luglio 2015;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell’ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9, 10 e 56 relativi alla competenza ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell’ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli artt. 9,10 e 56 in materia di competenza a gestire le procedure negoziali e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO l’art. 1 comma 7 del DL 95/2012 convertito in L. 135/2012 (spending review), che prevede per alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l’energia elettrica, l’obbligo delle amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art.1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006 m. 296;

VISTO l’art.58, comma 1, della Legge n.388/2000 che ha conferito all’organismo societario, Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi di cui all’art.26 della Legge n.488/1999 e s.m.i.

VISTO che, in base all’art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i., le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del D.Lgs n. 63/2006 e s.m.i., si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i. E dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l’emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l’esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che, in data 31 Agosto 2023 scadrà il contratto concluso dall'ACI – Unità Territoriale di Caltanissetta per la fornitura di energia elettrica, di cui all'ordinativo effettuato nell'ambito della Convenzione Consip, lotto 18;

VISTO l'art.1, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, come modificato dall'art.1, comma 494 della L. 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26, legge n.488/1999 e dall'art.58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

PRESO ATTO che è attiva la Convenzione denominata “Energia Elettrica 20 bis – Sicilia ” stipulata dalla CONSIP Spa con la società Enel energia SPA aggiudicataria del lotto geografico n. 1 per la regione Sicilia;

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi medi registrati nel corso degli ultimi due anni, delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip “Energia Elettrica 1”, e tenendo conto dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, in ragione dell'andamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN), è prevista una spesa annua di € 7.000,00, IVA esclusa, per il periodo dal 01/09/2023 al 31/08/2024, tenuto conto della durata annuale del contratto;

PRESO ATTO che il sistema SIMOG dell'AVCP, per il presente ordinativo di fornitura, ha rilasciato il **CIG n. Z2B3B7BD54**

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili” dell'Ente, approvato con propria determinazione n.2872 del 17 febbraio 2011;

DETERMINA

Sulla base delle premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di prendere atto che è attiva dal 01/9/2023 e fino al 31/08/2024 la Convenzione denominata “Energia Elettrica 20 bis – Sicilia ”, stipulata, dalla CONSIP SpA con la società Enel energia aggiudicataria del lotto geografico 1 per la regione Sicilia.

Di autorizzare l'adesione alla suddetta Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 20 bis – Sicilia ”, mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n. 1 per la regione Sicilia, aggiudicato alla società Enel energia per il periodo 01/09/2023 – 31/08/2024;

Il contratto di fornitura concluso tra l'ACI- Ufficio Territoriale di Caltanissetta e la società Enel energia attraverso l'emissione dell'ordinativo, avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 01/09/2023, data di attivazione e sino al 31/08/2024;

L'importo di € 7.000,00 IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo n. **410723003**, e precisamente sul budget 2023, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 420 per l'importo di €. 2.333,00 da settembre a dicembre 2023);

sul budget 2024 per l'importo di €. 4.667,00 (da gennaio ad agosto).

Il responsabile del procedimento provvederà agli adempimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento debba astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Si dà atto che al presente ordinativo di fornitura il sistema SIMOG dell'ANAC ha assegnato il CIG derivato **Z2B3B7BD54**.

Il Responsabile U.T. Caltanissetta
D.ssa Giuseppina Mulè